



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 584 del 07/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538 del 07/02/2025

Direzione: VI Direzione "Ambiente"
Servizio: Controllo e Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Ufficio Controllo e Autorizzazioni

OGGETTO: "Venuto Antonino & C. s.r.l." Modificazione sostanziale del provvedimento n. 02 del 15/01/2018 di iscrizione al n. 02/2018 del Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Esercizio delle attività di cui all'allegato C) al medesimo decreto, consistenti nella messa in riserva R13 a servizio delle attività di recupero R3 e R5, di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1988, come modificato dal DMA n. 186/2006, presso l'impianto ubicato nel Comune di San Filippo del Mela, c/da Belvedere. s.n. .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 4 del 16.01.2008, recante "...disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...", che ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare all'allegato IV Parte II del D.lgs n. 152/06, inerente i "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano", in cui, al punto 7 (Progetti di infrastrutture), alla voce "z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva (R13) ma sono indicati "gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto";

VISTO il D.M.A. del 05.02.1998, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;

VISTI il D.M.A. 01/04/1998, n. 145 e il D.M.A. 01/04/1998, n. 148, che hanno individuato rispettivamente il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti e il modello di Registro di carico/scarico di cui all'art. 190 D.Lgs. n. 152/06;

VISTO il D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D.lgs n. 152/06;

VISTA la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicitativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;

VISTA la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;

VISTO il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002.;

VISTO il D.M.A. n. 186 del 05.04.2006, che ha modificato il sopra citato D.M.A. del 05.02.1998;

VISTO il D.lgs. n. 205 del 03 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE -Modifiche alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

VISTA l'istanza della "Venuto Antonino & C. s.r.l.", con sede legale in Barcellona P.G., c/da Camicia, n. 4/1, presentata tramite il SUAP di San Filippo del Mela con nota Prot. n. 529140 del 19/12/2024, assunta in pari data al n. 55870/24 del Protocollo Generale di questo Ente, con la quale è stata richiesta la modificazione non sostanziale della Autorizzazione Unica Ambientale n. 04/2018, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 83 del 30/01/2018, relativamente a:

- le quantità annue da gestire, nel rispetto del tonnellaggio già autorizzato;
- l'inserimento dell'operazione di recupero R3 per il solo punto 16.1 lettera l), senza modificazione del tonnellaggio annuo complessivo già oggetto di Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'inserimento di un frantumatore mobile, da utilizzare in alternativa a quello fisso già esistente;
- la redistribuzione interna degli spazi;
- l'inserimento della procedura di *End of Waste* (di seguito EoW), per talune tipologie di rifiuti;

VISTA la successiva istanza integrativa presentata tramite il SUAP di San Filippo del Mela con nota Prot. n. 2957 del 21/01/2025, acquisita al Protocollo Generale di questo Ente al n. 2711/25 del 22/01/2025, con la quale la "Venuto Antonino & C. s.r.l." richiede la modifica **sostanziale** dell'AUA n. 04/2018 (inizialmente qualificata come modifica non sostanziale), derivante dal chiesto inserimento dell'attività di recupero R3, in aggiunta alle attività di recupero per cui l'Impresa risulta già iscritta nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti;

CONSIDERATO che è propedeutico alla chiesta modificazione dell'AUA, modificare, sussistendone tutti i requisiti di legge, il provvedimento di iscrizione n. 02 del 15/01/2018, con cui la Società in argomento è stata iscritta al n. 02/2018 del Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, ai sensi

dell'art. 216 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'esercizio delle attività di cui all'allegato C) al medesimo decreto, inserendo anche l'attività di messa in riserva R13 asservita all'attività di recupero R3, oltre alla già assentita messa in riserva R13 a servizio dell'attività di recupero R5, di rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1988, come modificato dal DMA n. 186/2006, presso l'impianto ubicato nel Comune di San Filippo del Mela, c/da Belvedere. s.n.;

VISTO il verbale redatto dal Funzionario Responsabile del Servizio "Controllo e Gestione Rifiuti" in occasione del sopralluogo effettuato in data 23/01/2025, corredato da documentazione fotografica, registrato al n. 08 del 06/02/2025, nel quale sono indicate, ai fini del superamento delle criticità riscontrate, ma comunque non ostantive all'accoglimento della richiesta di modificazione non sostanziale dell'A.U.A. presentata dalla Venuto Antonino & C. s.r.l., le seguenti prescrizioni tecniche cui l'Impresa dovrà attenersi:

- *migliorare la pulizia della superficie dell'impianto, riportando a vista la pavimentazione in conglomerato cementizio, provvedendo ad una manutenzione periodica della superficie stessa;*
- *migliorare la cartellonistica in riferimento a tutte le specifiche attività che si svolgono nel sito della Ditta, anche aggiungendo indicazioni per la viabilità interna al sito;*
- *migliorare la manutenzione dell'impianto di canalizzazione, raccolta e trattamento delle acque piovane all'interno dell'impianto, provvedendo ad una regolare pulitura delle canalette di scolo e delle vasche di decantazione, rimuovendo gli eventuali fanghi di depurazione e provvedendo al loro regolare smaltimento.*
- *provvedere alla collocazione di una rete verde frangi- vista, aggrappata alla recinzione metallica già esistente dell'impianto, onde mitigare l'impatto visivo delle attività di recupero dei rifiuti all'esterno del sito;*
- *provvedere al totale rifacimento e potenziamento dell'impianto di nebulizzazione atto alla mitigazione delle polveri prodotte dalla movimentazione degli inerti all'interno dell'impianto, utilizzando "nebulizzatori atomizzanti", specifici per questo tipo di impianti, in quanto provvedono, con l'emissione di particelle atomizzate di acqua nebulizzata nell'aria, all'incapsulamento aereo delle particelle di polveri derivanti dalla movimentazione degli inerti e la loro successiva precipitazione al suolo per gravità;*

VISTO che la richiesta della Ditta è stata ritualmente proposta, nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia di recupero di rifiuti;

PRESO ATTO che l'esercizio delle attività succitate riportate nelle sottostanti tabelle, sarà effettuato presso l'impianto ubicato in Contrada Belvedere s.n.c. del Comune di San Filippo del Mela, con superficie di circa 10.500 mq, con box e magazzini coperti per circa 100 mq, in Catasto al foglio n. 8 del Comune di San Filippo del Mela, particelle nn. 94, 914, 915 e 841 (ex partt. 386, 1286, 1632, 1637, 1639 e 1644); l'area in cui ricade l'impianto non è sottoposta a sequestro giudiziario e/o amministrativo; non è ubicata in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assesto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e ss.mm.ii., come previsto dall'allegato 5 del D.M.A. n. 186/06; non è soggetta vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 ss. mm. ii.; non è inclusa in zone di parco, né in area di Comunità Montana; inoltre, le attività espletate dalla "Venuto Antonino e C. s.r.l." non sono soggette alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), né sono sottoposte alla valutazione d'impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008, che ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006, in quanto, essendo state avviate antecedentemente a tali norme, sono escluse dalle disposizioni previste all'allegato IV, punto 7 (Progetti di infrastrutture), alla voce "z.b" (in cui non figurano gli impianti di messa in riserva R13, ma sono indicati "gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto"), come da relazione tecnica trasmessa dalla Società, in occasione dell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica

Ambientale acquisita al Protocollo Generale di questo Ente ai nn. 98/16 e 100/16 del 05/01/2016, nonché giusta relazione tecnica integrativa introitata al n. 41529/16 del 20/12/2016 del Protocollo Generale di questa Città Metropolitana, entrambe in atti;

RITENUTO che la richiesta e la documentazione presentata dalla "Venuto Antonino e C. s.r.l." soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti attualmente vigenti, per la modificazione del provvedimento di iscrizione al n. 02/2018 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti;

CONSIDERATO che la Ditta ha versato l'importo dovuto, ai sensi del D.M.A. n. 350/98, per diritti di iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti per l'anno 2024 per le attività di messa in Riserva R13 autonoma e a servizio R5, di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/06, già accertati in entrata, fra altri, con la determinazione dirigenziale n. 5279 del 23/12/2024;

VISTE le LL.RR. nn. 48/1991 e 30/2000n e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001, in materia di attribuzioni ai Dirigenti delle PP.AA.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i vigenti Regolamento di Contabilità e Regolamento sui controlli interni;

RITENUTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

RITENUTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre in qualsiasi momento tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione di rifiuti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Giovanni Lentini l'incarico di direzione della VI Direzione Ambiente;

DATO ATTO dell'insussistenza di conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021;

PROPONE

per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente riportate,

PROCEDERE alla modificazione sostanziale del provvedimento n. 02 del 15/01/2018, di iscrizione al n. 02/2018 del Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in favore della "Venuto Antonino e C. s.r.l.", con:

- sede legale: Barcellona P.G. c/da Camicia, n. 4/1;
- sede dell'impianto: San Filippo del Mela, c/da Belvedere, s.n., della superficie di circa 10.500 mq, con box e magazzini coperti per circa 100 mq, in Catasto al foglio n. 8 del Comune di San Filippo del Mela, particelle nn. 94, 914, 915 e 841;
- Camera di Commercio di Messina: numero REA ME – 127976;
- Amministratore Unico e Legale rappresentante: VENUTO Venera Luisa;
- Responsabile Tecnico: VENUTO Tindara;

- Codice fiscale Impresa: 01644940833;
- Pos. INPS Messina: n. 4804554138;
- Pos. INAIL Messina: n. 04176107/03;

inserendo, insieme con l'esercizio delle attività di messa in riserva R13 finalizzata a servizio R5, come da precedente provvedimento di iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, anche **l'attività di messa in riserva R13 asservita all'attività di recupero R3**, di cui all'allegato C Parte IV D.Lgs. n. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, individuati nell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998, come modificato dal D.M. 05/04/2006, n. 186, indicati nella sottostante tabella:

MESSA IN RISERVA R13 A SERVIZIO R3 E A SERVIZIO R5

Tipologia	Denominazione Rifiuti	Codici EER	R13 a servizio R3 (t/anno)	R13 a servizio R5 (t/anno)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato, provenienti da linee ferroviarie telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	[10 13 11] [17 01 01] [17 01 02] [17 01 03] [17 08 02] [17 01 07] [17 09 04] [20 03 01]	--	240.000, di cui: 120.000 per produzione manufatti e prodotti l'edilizia) 120.000 per formazione rilevati e sottofondi stradali
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	[01 04 10] [01 04 13] [01 04 08]	--	1.500
7.3	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	[10 12 01] [10 12 06] [10 12 08]	--	1.500
7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[17 03 02] [20 03 01]	--	182.870, di cui: 85.000, per formazione rilevati e sottofondi stradali 97.870, per produzione manufatti e prodotti per l'edilizia
7.11	pietrisco tolto d'opera	[17 05 08]	--	15.000, di cui: 5.000 per produzione

				conglomerati cementizi; 5.000 industria lapidea; 5.000 formazione di rilevati e sottofondi stradali;
7.31 bis	terre e rocce di scavo	[17 05 04]	--	150.000
16.1 lett. 1)	rifiuti ligneo cellulósici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	[20 02 01]	4.300	--
Per una quantità complessiva pari a 595.170 t/anno per la messa in riserva a servizio, di cui 4.300 tonnellate asservite alle operazioni di recupero R3, previste nella Classe V del DMA n. 350/98, e 590.870 tonnellate asservite alle operazioni di recupero R5, previste nella Classe I del DMA n. 350/98.				

DISPORRE che la Ditta, ai fini dell'applicabilità dell'End of Waste (art. 184 ter D.Lgs. n. 152/2006) per i rifiuti di cui alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.11 e 7.31 bis, dovrà attenersi a quanto statuito dal D.M.A. n. 127/2024, **soltanto in relazione ai Codici EER ammissibili indicati nell'Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2 al medesimo decreto**, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 213 dell'11/09/2024, in vigore dal 26/09/2024, che ha abrogato il DMA n. 152/2022, mentre per i rimanenti Codici EER non previsti nelle succitate tabelle, rimanendo essi esclusi dalle procedure di EoW, dovrà continuare a conformarsi alle disposizioni del DM 05.02.1998 e ss.mm.ii;

PRESCRIVERE che l'utilizzazione di un frantumatore mobile avvenga nel rispetto delle quantità massime autorizzate ed esclusivamente in alternativa e mai contemporaneamente a quello fisso preesistente, allo scopo di evitare aumenti di emissioni in atmosfera, dandone preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA Sicilia;

PRENDERE ATTO della diversa disposizione della impianto, come da planimetria in atti che, non comportando variazione della superficie complessiva dell'impianto, è finalizzata a permettere un migliore utilizzo degli spazi dello stesso;

DISPORRE che la Società provveda ad adempiere alle seguenti prescrizioni tecniche, non ostante all'accoglimento della richiesta di modificazione non sostanziale dell'A.U.A.:

- migliorare la pulizia della superficie dell'impianto, riportando a vista la pavimentazione in conglomerato cementizio, provvedendo ad una manutenzione periodica della superficie stessa;
- migliorare la cartellonistica in riferimento a tutte le specifiche attività che si svolgono nel sito della Ditta, anche aggiungendo indicazioni per la viabilità interna al sito;
- migliorare la manutenzione dell'impianto di canalizzazione, raccolta e trattamento delle acque piovane

all'interno dell'impianto, provvedendo ad una regolare pulitura delle canalette di scolo e delle vasche di decantazione, rimuovendo gli eventuali fanghi di depurazione e provvedendo al loro regolare smaltimento.

- provvedere alla collocazione di una rete verde frangi- vista, aggrappata alla recinzione metallica già esistente dell'impianto, onde mitigare l'impatto visivo delle attività di recupero dei rifiuti all'esterno del sito;

- provvedere al totale rifacimento e potenziamento dell'impianto di nebulizzazione atto alla mitigazione delle polveri prodotte dalla movimentazione degli inerti all'interno dell'impianto, utilizzando "nebulizzatori atomizzanti", specifici per questo tipo di impianti, in quanto provvedono, con l'emissione di particelle atomizzate di acqua nebulizzata nell'aria, all'incapsulamento aereo delle particelle di polveri derivanti dalla movimentazione degli inerti e la loro successiva precipitazione al suolo per gravità;

CONFERMARE che l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13, finalizzata alle operazioni di recupero R 3 ed R 5 di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riportati nelle soprastanti tabelle, venga effettuato nell'impianto sito nel Comune di San Filippo del Mela, s.n., censito in Catasto al foglio n. 8 del Comune di San Filippo del Mela, particelle nn. 94, 914, 915 e 841, nella **rigorosa osservanza della normativa vigente, del contenuto e delle modalità attuative e gestionali descritte nella documentazione presentata dalla ditta richiedente, e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché nel precedente provvedimento n. 02 del 15/01/2018;**

DISPORRE che la Società, entro trenta (30) giorni dall'eventuale modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, Responsabile Tecnico, ecc...*) e/o delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate, ne dia comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina, per il tramite del competente SUAP del Comune di San Filippo del Mela, secondo la normativa sulla gestione dei rifiuti;

PRESCRIVERE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina, per il tramite del competente SUAP del Comune di San Filippo del Mela, secondo la normativa sulla gestione dei rifiuti;

DISPORRE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato negli allegati 1,2,3,4 e 5 del D.M.A. 05/02/1998 e ss. mm. ii.;

In particolare:

1) che l'attività di messa in riserva R13 a servizio delle operazioni di recupero R3 e R5, di ciascuna delle suddette tipologie di rifiuti, dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo, né dovrà recare pregiudizio all'ambiente, né creare rischi per l'acqua, né causare rumori e odori;

2) che la Società rispetti l'obbligo di avviare a recupero o a smaltimento finale il rifiuto entro 12 mesi dall'ingresso della singola operazione di carico;

3) che la Società presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti elencati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita dei rifiuti da smaltire e/o recuperare;

4) che la Società provveda, ai sensi del D.M.A. n. 350/1998, al pagamento dei diritti di iscrizione annuali nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno, dandone contestualmente notizia al Servizio "Gestione Rifiuti" di questa VI Direzione,

mediante comunicazione a: protocollo@pec.prov.me.it. **Come disposto all'art. 3 comma 3 del succitato D.M.A., il mancato pagamento dei diritti nei termini di legge comporta la sospensione dell'iscrizione nel Registro Provinciale Recuperatori rifiuti di questo Ente, nonché il verificarsi del reato di cui all'art. 256 c. 1 lett. a) del T.U.A.;**

5) che la Società ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione ecc.;

6) che copia del presente provvedimento venga custodito presso la sede dell'impianto della "Venuto Antonino & C. s.r.l.", in San Filippo del Mela, c/da Belvedere, s.n.;

DISPORRE che, per l'inosservanza da parte della Società delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., questo Ufficio procederà:

a) alla diffida per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti;

b) alla diffida e contestuale sospensione ove si appurino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D.lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

c) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 152/06, con relativa cancellazione dal Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DISPORRE che la Società, all'atto della eventuale cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito, ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/06;

DISPORRE che la Società, in caso di inefficienza dei macchinari necessari alle lavorazioni, sospenda tutte le attività dell'impianto, sino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, dandone tempestiva comunicazione a questa Direzione;

DARE ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, è fatto rinvio al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché all'ulteriore normativa vigente in materia;

CONSIDERARE il presente atto suscettibile di revoca o rinnovo nel caso di emanazione di nuove norme nazionali e/o regionali;

DISPORRE che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato successivamente il venire meno anche di uno dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per l'accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che, oltre ai casi in cui è prevista la revoca *ope legis*, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le misure necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita di visto di regolarità contabile ed è immediatamente esecutivo;

DARE ATTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Giuseppe Speciale, recapito telefonico: 0907761575, indirizzo email: g.speciale@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.; per eventuali informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente al suddetto Servizio, dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30, e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Albo di questo Ente, per la sua pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi", ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

DISPORRE, successivamente alla sua pubblicazione senza opposizioni, la trasmissione della presente determinazione al Servizio "Tutela Aria e Acque" di questa VI Direzione – Ambiente, in quanto formerà parte integrante del successivo provvedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 04/2018, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 83 del 30/01/2018

DARE ATTO che, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

La Responsabile dell'Ufficio Controllo e Autorizzazioni
Dott.ssa Eleonora Parisi

Il Responsabile del Servizio "Controllo Gestione dei Rifiuti"
Funzionario E.Q. Dott. Giuseppe Speciale

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge ed ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 31.01.2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della VI Direzione Ambiente;

DETERMINA

PRENDERE ATTO di quanto in premessa citato che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROCEDERE alla modificazione sostanziale del provvedimento n. 02 del 15/01/2018, di iscrizione al n. 02/2018 del Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in favore della "Venuto Antonino e C. s.r.l.", con:

- sede legale: Barcellona P.G. c/da Camicia, n. 4/1;
- sede dell'impianto: San Filippo del Mela, c/da Belvedere, s.n., della superficie di circa 10.500 mq, con box e magazzini coperti per circa 100 mq, in Catasto al foglio n. 8 del Comune di San Filippo del Mela, particelle nn. 94, 914, 915 e 841;
- Camera di Commercio di Messina: numero REA ME – 127976;
- Amministratore Unico e Legale rappresentante: VENUTO Venera Luisa;
- Responsabile Tecnico: VENUTO Tindara;
- Codice fiscale Impresa: 01644940833;
- Pos. INPS Messina: n. 4804554138;
- Pos. INAIL Messina: n. 04176107/03;

inserendo, insieme con l'esercizio delle attività di messa in riserva R13 finalizzata a servizio R5, come da precedente provvedimento di iscrizione nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, anche **l'attività di messa in riserva R13 asservita all'attività di recupero R3**, di cui all'allegato C Parte IV D.Lgs. n. 152/2006, di rifiuti non pericolosi, individuati nell'allegato 1 al D.M.A. 05/02/1998, come modificato dal D.M. 05/04/2006, n. 186, indicati nella sottostante tabella:

MESSA IN RISERVA R13 A SERVIZIO R3 E A SERVIZIO R5

Tipologia	Denominazione Rifiuti	Codici EER	R13 a servizio R3 (t/anno)	R13 a servizio R5 (t/anno)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non comprese le traverse e traversoni ferroviari e pali in calcestruzzo armato, provenienti da linee ferroviarie telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto	[10 13 11] [17 01 01] [17 01 02] [17 01 03] [17 08 02] [17 01 07] [17 09 04] [20 03 01]	--	240.000, di cui: 120.000 per produzione manufatti e prodotti l'edilizia) 120.000 per formazione rilevati e sottofondi stradali
7.2	rifiuti di rocce da cave autorizzate	[01 04 10] [01 04 13] [01 04 08]	--	1.500
7.3	sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	[10 12 01] [10 12 06] [10 12 08]	--	1.500

7.6	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[17 03 02] [20 03 01]	--	182.870, di cui: 85.000, per formazione rilevati e sottofondi stradali 97.870, per produzione manufatti e prodotti per l'edilizia
7.11	pietrisco tolto d'opera	[17 05 08]	--	15.000, di cui: 5.000 per produzione conglomerati cementizi; 5.000 industria lapidea; 5.000 formazione di rilevati e sottofondi stradali;
7.31 bis	terre e rocce di scavo	[17 05 04]	--	150.000
16.1 lett. l)	rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	[20 02 01]	4.300	--
Per una quantità complessiva pari a 595.170 t/anno per la messa in riserva a servizio, di cui 4.300 tonnellate asservite alle operazioni di recupero R3, previste nella Classe V del DMA n. 350/98, e 590.870 tonnellate asservite alle operazioni di recupero R5, previste nella Classe I del DMA n. 350/98.				

DISPORRE che la Ditta, ai fini dell'applicabilità dell'End of Waste (art. 184 ter D.Lgs. n. 152/2006) per i rifiuti di cui alle tipologie 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.11 e 7.31 bis, dovrà attenersi a quanto statuito dal D.M.A. n. 127/2024, **soltanto in relazione ai Codici EER ammissibili indicati nell'Allegato 1, tabella 1, punti 1 e 2 al medesimo decreto**, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 213 dell'11/09/2024, in vigore dal 26/09/2024, che ha abrogato il DMA n. 152/2022, mentre per i rimanenti Codici EER non previsti nelle succitate tabelle, rimanendo essi esclusi dalle procedure di EoW, dovrà continuare a conformarsi alle disposizioni del DM 05.02.1998 e ss.mm.ii;

PRESCRIVERE che l'utilizzazione di un frantumatore mobile avvenga nel rispetto delle quantità massime autorizzate ed esclusivamente in alternativa e mai contemporaneamente a quello fisso preesistente, allo scopo di evitare aumenti di emissioni in atmosfera, dandone preventiva

comunicazione alla Città Metropolitana di Messina e all'ARPA Sicilia;

PRENDERE ATTO della diversa disposizione della impianto, come da planimetria in atti che, non comportando variazione della superficie complessiva dell'impianto, è finalizzata a permettere un migliore utilizzo degli spazi dello stesso;

DISPORRE che la Società provveda ad adempiere alle seguenti prescrizioni tecniche, non ostante all'accoglimento della richiesta di modificazione non sostanziale dell'A.U.A.:

- *migliorare la pulizia della superficie dell'impianto, riportando a vista la pavimentazione in conglomerato cementizio, provvedendo ad una manutenzione periodica della superficie stessa;*
- *migliorare la cartellonistica in riferimento a tutte le specifiche attività che si svolgono nel sito della Ditta, anche aggiungendo indicazioni per la viabilità interna al sito;*
- *migliorare la manutenzione dell'impianto di canalizzazione, raccolta e trattamento delle acque piovane all'interno dell'impianto, provvedendo ad una regolare pulizia delle canalette di scolo e delle vasche di decantazione, rimuovendo gli eventuali fanghi di depurazione e provvedendo al loro regolare smaltimento.*
- *provvedere alla collocazione di una rete verde frangi- vista, aggrappata alla recinzione metallica già esistente dell'impianto, onde mitigare l'impatto visivo delle attività di recupero dei rifiuti all'esterno del sito;*
- *provvedere al totale rifacimento e potenziamento dell'impianto di nebulizzazione atto alla mitigazione delle polveri prodotte dalla movimentazione degli inerti all'interno dell'impianto, utilizzando "nebulizzatori atomizzanti", specifici per questo tipo di impianti, in quanto provvedono, con l'emissione di particelle atomizzate di acqua nebulizzata nell'aria, all'incapsulamento aereo delle particelle di polveri derivanti dalla movimentazione degli inerti e la loro successiva precipitazione al suolo per gravità;*

CONFERMARE che l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13, finalizzata alle operazioni di recupero R 3 ed R 5 di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riportati nelle soprastanti tabelle, venga effettuato nell'impianto sito nel Comune di San Filippo del Mela, s.n., censito in Catasto al foglio n. 8 del Comune di San Filippo del Mela, particelle nn. 94, 914, 915 e 841, nella **rigorosa osservanza della normativa vigente, del contenuto e delle modalità attuative e gestionali descritte nella documentazione presentata dalla ditta richiedente, e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché nel precedente provvedimento n. 02 del 15/01/2018;**

DISPORRE che la Società, entro trenta (30) giorni dall'eventuale modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, Responsabile Tecnico, ecc...*) e/o delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate, ne dia comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina, per il tramite del competente SUAP del Comune di San Filippo del Mela, secondo la normativa sulla gestione dei rifiuti;

PRESCRIVERE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina, per il tramite del competente SUAP del Comune di San Filippo del Mela, secondo la normativa sulla gestione dei rifiuti;

DISPORRE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato negli allegati 1,2,3,4 e 5 del D.M.A. 05/02/1998 e ss. mm. ii.;

In particolare:

- 1) che l'attività di messa in riserva R13 a servizio delle operazioni di recupero R3 e R5, di ciascuna delle

suddette tipologie di rifiuti, dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo, né dovrà recare pregiudizio all'ambiente, né creare rischi per l'acqua, né causare rumori e odori;

2) che la Società rispetti l'obbligo di avviare a recupero o a smaltimento finale il rifiuto entro 12 mesi dall'ingresso della singola operazione di carico;

3) che la Società presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti elencati nella predetta tabella, sia i quantitativi in uscita dei rifiuti da smaltire e/o recuperare;

4) che la Società provveda, ai sensi del D.M.A. n. 350/1998, al pagamento dei diritti di iscrizione annuali nel Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno, dandone contestualmente notizia al Servizio "Gestione Rifiuti" di questa VI Direzione, mediante comunicazione a: protocollo@pec.prov.me.it **Come disposto all'art. 3 comma 3 del succitato D.M.A., il mancato pagamento dei diritti nei termini di legge comporta la sospensione dell'iscrizione nel Registro Provinciale Recuperatori rifiuti di questo Ente, nonché il verificarsi del reato di cui all'art. 256 c. 1 lett. a) del T.U.A.;**

5) che la Società ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione ecc.;

6) che copia del presente provvedimento venga custodito presso la sede dell'impianto della "Venuto Antonino & C. s.r.l.", in San Filippo del Mela, c/da Belvedere, s.n.;

DISPORRE che, per l'inosservanza da parte della Società delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., questo Ufficio procederà:

a) alla diffida per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti;

b) alla diffida e contestuale sospensione ove si appurino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

c) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 152/06, con relativa cancellazione dal Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DISPORRE che la Società, all'atto della eventuale cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito, ai sensi della Parte IV del D.lgs. 152/06;

DISPORRE che la Società, in caso di inefficienza dei macchinari necessari alle lavorazioni, sospenda tutte le attività dell'impianto, sino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, dandone tempestiva comunicazione a questa Direzione;

DARE ATTO che, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, è fatto rinvio al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nonché all'ulteriore normativa vigente in materia;

CONSIDERARE il presente atto suscettibile di revoca o rinnovo nel caso di emanazione di nuove norme nazionali e/o regionali;

DISPORRE che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato successivamente il venire meno anche di uno dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per l'accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che, oltre ai casi in cui è prevista la revoca *ope legis*, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le misure necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non necessita di visto di regolarità contabile ed è immediatamente esecutivo;

DARE ATTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Giuseppe Speciale, recapito telefonico: 0907761575, indirizzo email: g.speciale@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.; per eventuali informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente al suddetto Servizio, dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30, e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Albo di questo Ente, per la sua pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di I livello "Provvedimenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi", ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

DISPORRE, successivamente alla sua pubblicazione senza opposizioni, la trasmissione della presente determinazione al Servizio "Tutela Aria e Acque" di questa VI Direzione – Ambiente, in quanto formerà parte integrante del successivo provvedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 04/2018, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 83 del 30/01/2018

DARE ATTO che, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giovanni Lentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa.